

**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI****SEZIONE UNICA CIVILE**

Il giudice dott.ssa Maria Carla Corvetta,

letto il ricorso presentato in data 20.10.2025 dall'avv.to Astorre MANCINI per conto di per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ex art. 14 *terdecies* L. n. 3/2012,

esaminati gli atti e i documenti del procedimento,

letto il parere del liquidatore, avv.to Antonio COLELLA, datato 5.11.2025,

preso atto che, all'udienza del 3.3.2026, alcun creditore è comparso,

dato atto che, in data 3.2.2026, il creditore CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI ha depositato atto di "osservazioni" alla predetta istanza di esdebitazione, lamentando, da un lato, che il proprio credito anteriore all'apertura del procedimento di liquidazione (pari ad € 11.502,77) non è stato soddisfatto neppure in parte e, dall'altro lato, che il ha continuato ad essere iscritto alla Cassa Geometri fino al marzo 2025, continuando a maturare debiti contributivi nei confronti dell'Ente previdenziale di appartenenza per ulteriori € 46.537,58; ha, quindi, chiesto il rigetto dell'istanza di esdebitazione proposta dal Protti,

OSSERVA CHE

il ricorso, presentato in data 20.10.2025, è stato tempestivamente depositato entro l'anno dalla chiusura della procedura (dichiarata con decreto del 24.10.2024);

il ricorso per esdebitazione appare fondato e meritevole di accoglimento, essendo soddisfatte tutte le condizioni di legge richieste dall'art. 14 *terdecies* L. n. 3/2012 per la concessione del beneficio e non ravvisandosi cause ostative; sul punto, si richiama l'esattivo parere del liquidatore circa la sussistenza delle specifiche condizioni richieste dalla legge e da cui emerge, in particolare, che

- ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile, e si è adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non ha mai ritardato né contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti alla domanda,

- non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 L. 3/2012,
- nei quattro anni oggetto della procedura, pur rimanendo iscritto all'albo professionale di appartenenza, non ha esercitato con regolarità un'attività produttiva di reddito a causa del suo precario e cagionevole stato di salute (portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa del 73%),

quanto al requisito oggettivo richiesto dalla norma in esame (e cioè che *"siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione"*), si ritengono applicabili al caso di specie i principi espressi dalla giurisprudenza quanto alla condizione prevista dall'art. 142, comma 2, L. FALL, condizione che deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori, ivi compresi i creditori chirografari per l'intero, non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (*"In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, L. Fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto"*, Cass 16620/2016); successivamente, dopo l'intervento della Direttiva UE 2019/1023, *"la valutazione della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell'art. 142 L. Fall., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cass. 15603/2023, che richiama Cass.15246/2022; Cass 7550/2018),*

una simile interpretazione conferisce ai giudici di merito l'apprezzamento in concreto del perimetro applicativo dell'istituto, per l'attuazione del quale, non operando soglie numeriche o percentualistiche di soddisfacimento, assumono rilevanza nozioni sostanziali di pagamento, secondo indici di apprezzabilità che nella singola procedura implicano un coordinamento comparativo tra la massa passiva accertata, la liquidazione dell'attivo e l'entità dei riparti,

nel caso di specie, sono stati soddisfatti almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione del patrimonio (in particolare, con l'attivo immobiliare realizzato sono stati soddisfatti, integralmente, i crediti con privilegio immobiliare ex art. 2775 c.c. di Sorit spa e, parzialmente, nei limiti della capienza residua della massa di ripartire, il credito ipotecario di RivieraBanca),

non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 2 dell'art. 14 *terdecies* L. n. 3/2012 posto che, per un verso, il debitore non ha fatto un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali e, per altro verso, non risulta che il ricorrente, nei cinque anni precedenti l'apertura della procedura, abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri, il liquidatore ha provveduto a comunicare a tutti i creditori la sua relazione e l'istanza di esdebitazione e, quanto alle osservazioni avanzate da CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, si osserva che il mancato pagamento del credito anteriore all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio da essa vantato nei confronti di del [] non vale ad escludere la concessione del beneficio, a fronte di pagamenti in percentuale non irrisoria derivanti dalla liquidazione dell'attivo (quanto, poi, ai crediti maturati dall'Ente previdenziale aventi titolo successivo alla data di apertura della liquidazione del patrimonio, il beneficio di cui al presente provvedimento non vale, certamente, ad escluderne la esigibilità),

P.Q.M.

visto l'art. 14 *terdecies* L. n. 3/2012, così provvede:

dichiara inesigibili nei confronti di [] i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Si comunichi.

Rimini, 10 marzo 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Carla Corvetta